

**CORTE SPORTIVA DI APPELLO REGIONALE TOSCANA
COMUNICATO UFFICIALE N. 8 2024/2025**

Ricorso della Società Pall. Femm.le Montecatini codice 034256 avverso i provvedimenti adottati dal Giudice Sportivo Regionale Toscana FIP con C.U. n. 451 del 11/02/2025, Serie C Femminile, Gara n.1698: ANDREW SANTINI inibizione determinata dal 11/02/2025 al 17/02/2025 in qualità di accompagnatore, per mancata individuazione del responsabile del danno, per comportamenti non regolamentari tali da causare danni a persone o cose [art.38 R.E. Gare; 33,5 RG]. La Società di appartenenza degli autori del fatto, è tenuta al risarcimento del danno. La panchina ospiti è stata spaccata in alcune parti con pedate.

LETTO

il ricorso;

ESAMINATA

la documentazione acquisita dagli uffici federali;

SENTITO

Il primo arbitro che non ha fornito elementi di fatto tali da poter individuare responsabilità a carico della società ricorrente

RITENUTO

Pertanto che il ricorso meriti accoglimento

PQM

Accoglie il ricorso e dispone la restituzione della relativa tassa reclamo

Firenze, 20 febbraio 2025

La Corte Sportiva d'Appello

Marco Rossi

Duccio Viligiardi

Andrea Benvenuti

Originale firmato agli atti.